

Presidente

OMISSIS

Fasc. UCOM n. 1166/2024

Oggetto: Procedimento avviato nei confronti di *OMISSIS* per la formulazione di una proposta di misure straordinarie ai sensi dell'art. 32 d.l. 90/2014 e s.m.i. - Procedimento penale n. *OMISSIS* del Tribunale di Foggia - Archiviazione.

VISTO l'articolo 32 del d.l. 90/2014 e s.m.i., che disciplina l'applicazione di misure straordinarie nel caso in cui l'Autorità giudiziaria proceda per i delitti ivi contemplati ovvero in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali, attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un contratto pubblico nonché ad un'impresa che esercita attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale o ad un contraente generale, e ricorrano fatti gravi e accertati;

VISTE le Linee Guida adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, Autorità o Anac) congiuntamente al Ministero dell'Interno, pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità;

VISTE le "*Disposizioni per la disciplina del procedimento preordinato alla proposta del Presidente dell'A.N.AC. di adozione delle misure straordinarie ai sensi dell'articolo 32 del d.l. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 114/2014, e s.m.i.*" (di seguito Disposizioni), pubblicate sul sito istituzionale dall'Autorità;

VISTA la relazione dell'Ufficio Misure Straordinarie e Commissariamenti (di seguito UCOM o Ufficio) di cui alla nota prot. 100518 del 02.09.2024;

VISTI gli atti acquisiti al fascicolo di ufficio e, in particolare:

- le note informative dell'Ufficiale di collegamento della Guardia di Finanza prot. n. 83133 del 29.09.2023 e n. 20484 del 09.02.2024;
- l'ordinanza di applicazione di misure cautelari adottata dal Tribunale di Foggia in data 12.01.2023;

- il decreto che dispone il giudizio, adottato dal Tribunale di Foggia all’esito dell’udienza del 22.01.2024;
- la memoria difensiva presentata dalla **OMISSIS** (di seguito anche solo Società) acquisita al prot. n. 49634 del 24.04.2024;
- il verbale di audizione della Società in data 05.06.2024;
- la memoria integrativa presentata dalla Società e acquisita al prot. n. 82460 del 15.07.2024;

ESAMINATI i suddetti atti al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per la formulazione di una proposta di adozione delle misure di cui all’art. 32 del d.l. 90/2014 e s.m.i., in conformità alla citata norma e alle indicazioni fornite dalle predette Linee Guida e dall’art. 12 delle Disposizioni sopra indicate;

RCHIAMATO l’art. 3 delle citate Disposizioni, che reca i presupposti per l’esercizio del potere di proposta di cui all’art. 32 del d.l. 90/2014 e s.m.i.;

CONSIDERATO che gli accertamenti compiuti dal Nucleo della Guardia di Finanza operante presso l’Autorità, come riportati nelle note informative sopra citate, e l’istruttoria svolta dall’Ufficio hanno permesso di acclarare le seguenti circostanze:

- l’operatore economico **OMISSIS** è risultato aggiudicatario della gara di cui al **OMISSIS**, bandita da Ospedali Riuniti di Foggia e avente ad oggetto l’affidamento del " **OMISSIS** ";
- in data 16.05.2019 è stato sottoscritto il relativo contratto per la durata di due anni, salvo eventuale proroga per la durata di un anno;
- nelle more dell’indizione e dell’espletamento di una nuova gara per l’affidamento del servizio in esame, la stazione appaltante ha più volte prorogato tale contratto; da ultimo, con deliberazione n. 387 del 16.5.2024, a seguito di apposita procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 76, comma 2, lett. c) del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante ha autorizzato la proroga del predetto servizio alla **OMISSIS** fino al 31.07.2024, salvo recesso anticipato;
- con decreto adottato dal Tribunale di Foggia all’esito dell’udienza del 22.01.2024, **OMISSIS**, in qualità di amministratore di fatto della Società, è stato rinviato a giudizio per il reato di cui è l’art. 353 c.p. in quanto avrebbe turbato la gara di cui al **OMISSIS** in concorso con il RUP, per garantirne l’aggiudicazione alla **OMISSIS**;
- in particolare, dopo l’aggiudicazione provvisoria della gara ad altro operatore economico, classificatosi al primo posto, il RUP: ■ avrebbe suggerito ai membri della commissione di disporre la verifica di congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97 comma 6, ultimo periodo, d.lgs. n. 50/2016; ■ avrebbe, quindi, chiesto a **OMISSIS**, dipendente della Società, di predisporre una tabella da allegare alla richiesta che la stazione appaltante avrebbe trasmesso all’aggiudicatario circa le giustificazioni da fornire per valutare la congruità dell’offerta presentata da quest’ultimo; ■ avrebbe ricevuto da **OMISSIS** le motivazioni che la stazione

- appaltante avrebbe dovuto utilizzare per escludere l'aggiudicatario provvisorio; ■ **OMISSIS** avrebbe incaricato il suo collaboratore **OMISSIS** di predisporre la tabella sopra indicata e avrebbe inviato al RUP le motivazioni che la stazione appaltante avrebbe dovuto utilizzare per escludere dalla gara dell'aggiudicatario;
- effettivamente l'operatore economico originario aggiudicatario è stato escluso per anomalia dell'offerta e la stazione appaltante ha proceduto all'aggiudicazione a favore della **OMISSIS**;
 - nell'ordinanza applicativa di misure cautelari personali del 12.01.2023 - a cui si rinvia per la ricostruzione e l'accertamento delle condotte penalmente rilevanti - era stato contestato a **OMISSIS** anche il reato di corruzione di cui agli artt. 319, 319 bis e 321 c.p. in quanto il citato RUP avrebbe ricevuto da quest'ultimo, al fine di favorire la **OMISSIS** nella suddetta gara, diverse utilità tra cui: ■ un soggiorno di una settimana con la propria compagna in una struttura di proprietà della Società; ■ biglietti aerei di andata e ritorno; ■ bottiglie di vino; ■ un divano e un telefonino iPhone;
 - nel decreto che dispone il giudizio del 22.01.2024, tuttavia, i reati di corruzione sono stati derubricati nella fattispecie delittuosa della concussione di cui all'art. 317 c.p., contestata esclusivamente al pubblico dipendente;

DATO ATTO CHE:

- con nota prot. n. 36606 del 19.03.2024, l'Ufficio UCOM ha comunicato alla Società e alla stazione appaltante Ospedali Riuniti di Foggia, ai sensi degli artt. 7 e ss. della L. 241 del 1990, l'avvio del procedimento finalizzato all'adozione di una proposta di misure di cui all'art. 32 del d.l. 90/2014 in relazione ai fatti di reato di cui al procedimento penale in oggetto e, in particolare, a quelli riferiti alla gara sopra menzionata;
- con nota acquisita al prot. n. 41261 del 29.03.2024, la Società ha formulato richiesta di accesso agli atti - cui è stato dato riscontro con nota prot. n. 42863 del 04.04.2024;
- con nota acquisita al prot. n. 49634 del 24.04.2024, la Società ha presentato memoria difensiva, chiedendo l'archiviazione del presente procedimento;
- con nota prot. n. 57213 del 17.05.2024, la Società è stata chiamata in audizione in data 05.06.2024 al fine di avere chiarimenti sulle circostanze rappresentate nella memoria difensiva e sulle misure di ravvedimento operoso adottate;
- facendo seguito a quanto richiesto dall'Ufficio nel corso dell'audizione del 05.06.2024, con nota prot. 82460 del 15.07.2024, la Società ha trasmesso una relazione integrativa, corredata di apposita documentazione a supporto delle argomentazioni difensive rappresentate;

CONSIDERATO CHE, con la memoria difensiva di cui al prot. n. 49634 del 24.04.2024, la Società ha chiesto l'archiviazione del presente procedimento in considerazione delle seguenti circostanze:

- quanto al procedimento penale,



- l'ordinanza applicativa di misure cautelari adottata dal Tribunale di Foggia in data 12.01.2023 non ha disposto alcuna misura cautelare né personale né patrimoniale nei confronti di **OMISSIS**;
- all'esito dell'interrogatorio di **OMISSIS** è emerso non già il ruolo di coautore del reato di corruzione ascrittogli nell'informazione di garanzia, bensì di persona offesa dal reato di cui all'art. 317 c.p.; conseguentemente è stata archiviata la posizione del citato indagato per le circostanze originariamente contestate ai sensi degli artt. 319, 319 bis e 321 c.p.;
- con riferimento al delitto di concussione di cui all'art. 317 c.p., **OMISSIS** è stato riconosciuto come persona offesa dal reato;
- l'amministratore unico della Società, **OMISSIS**, è risultata estranea ai suddetti fatti di reato e mai coinvolta in alcun modo nel procedimento penale in oggetto;
- non è stata contestata alla Società alcuna violazione, neanche per illecito amministrativo ai sensi del d.lgs. 231/2001;

- quanto alla gara e al contratto di appalto oggetto dell'indagine penale,
 - il TAR **OMISSIS**, con sentenza n. **OMISSIS**, ha respinto il ricorso avverso l'esclusione per anomalia dell'offerta presentata dall'operatore economico collocato al primo posto della graduatoria, sancendo in tal modo la correttezza dell'operato della stazione appaltante;
 - il contratto stipulato dalla Società è stato prorogato sino all'aggiudicazione definitiva della nuova gara per l'affidamento del servizio *de quo*;
 - il predetto contratto è stato già eseguito a perfetta regola d'arte ed è giunto oramai a scadenza. La Società sta assicurando senza soluzione di continuità la sua prosecuzione, in quanto servizio di pubblica utilità, sino al subentro del nuovo contraente;

- quanto alle misure di ravvedimento operoso adottate spontaneamente,

queste ultime esprimono la volontà della Società – indipendentemente dall'esito del procedimento penale in corso - di dichiararsi estranea rispetto a quanto contestato al sig. **OMISSIS** e sono volte a delineare stringenti limiti, atti a prevenire ed impedire una potenziale riproduzione delle condotte delittuose. In particolare, la Società ha rappresentato che:

 - il sig. **OMISSIS**, già impiegato di IV livello con mansioni tecniche e operative, ha assunto, a decorrere da gennaio 2020, il ruolo di responsabile commerciale e attualmente è quadro e responsabile per la normativa sui dispositivi medici;
 - in data 26.01.2023 è stata notificata al sig. **OMISSIS** l'informazione di garanzia;
 - in data 31.01.2023, l'amministratore unico ha provveduto a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV); quest'ultimo, nella medesima giornata, si è recato presso la sede della Società ed ha acquisito informazioni relative al procedimento penale in esame. All'esito delle proprie attività, l'OdV ha suggerito di privare il predetto dipendente di ogni potere di rappresentanza, di firma e gestorio con riserva di valutare provvedimenti più incisivi all'esito delle indagini;



- con determina n. 1 del 01.02.2023, l'amministratore unico ha revocato al sig. **OMISSIS** con effetto immediato la nomina di responsabile commerciale e la delega bancaria, riservandosi l'adozione di un più incisivo provvedimento di esclusione dalla compagine sociale all'esito del giudizio penale. Al riguardo, la Società ha precisato che la decisione di mantenere il sig. **OMISSIS** quale dipendente senza poteri di sorta è stata dettata dalla necessità di garantire la continuità delle attività, unitamente all'esperienza tecnica maturata da tale soggetto;
- l'amministratore unico e l'OdV hanno convocato **OMISSIS** e **OMISSIS** per avere informazioni dirette sui fatti contestati dall'autorità giudiziaria.

Nel corso dei colloqui, il sig. **OMISSIS**: ■ ha disconosciuto di aver incaricato il suo collaboratore **OMISSIS** di disporre la tabella che la stazione appaltante avrebbe allegato alla richiesta di giustificazione con riferimento alla congruità dell'offerta trasmessa all'operatore economico collocatosi al primo posto in graduatoria; ■ ha informato che, con sentenza del TAR **OMISSIS**, è stato rigettato il ricorso del suddetto concorrente, escluso per anomalia dell'offerta. Dal canto suo, il sig. **OMISSIS** ha rappresentato di aver predisposto un riepilogo delle attività e dei servizi indicati nel capitolato tecnico su richiesta esclusiva del RUP.

A conclusione dell'incontro, l'OdV ha riscontrato una carenza di flussi informativi e, pertanto, ha proposto all'amministratore unico l'adozione di misure disciplinari nei confronti del sig. **OMISSIS**;

- in data 15.03.2023, l'amministratore unico ha effettuato, con e-mail, un richiamo disciplinare nei confronti del sig. **OMISSIS**;
- in data 29.03.2023, il sig. **OMISSIS** ha ceduto la propria quota di partecipazione ed è completamente uscito dalla compagine sociale;
- sin dalla delibera n. 2 del 05.02.2016 la Società ha adottato il codice etico, il MOG e ha nominato un OdV;
- per garantire l'attuazione dei principi contenuti nel modello adottato, ha effettuato apposita formazione del proprio personale;
- ha provveduto a periodici aggiornamenti del MOG, anche per adeguarlo alle disposizioni del D.L. 105/2023 con riferimento ai reati presupposti di cui agli artt. 353, 353-bis e 512-bis c.p., e ha elaborato apposite procedure aziendali in materia di acquisti e rapporti con la P.A. Al fine di garantire la *compliance* rispetto alla L. n.137/2023 - che ha previsto l'inserimento nel catalogo dei reati presupposto delle ipotesi di turbata libertà degli incanti, turbata libertà di procedimento di scelta del contraente, trasferimento fraudolento di valori - l'OdV ha rappresentato alla Società la necessità di prevedere ulteriori controlli, indicando nel dettaglio le azioni da compiere;
- per adeguarsi a quanto indicato dall'OdV, sono stati elaborati rispettivamente un questionario diretto alla raccolta e alla verifica delle informazioni, funzionale a valutare la natura e l'entità del rischio di corruzione dei c.d. soci in affari, e dichiarazioni da rilasciare a cura del candidato/dipendente;



- le attività di *due diligence*, condivise con l'amministratore unico, sono state rappresentate a mezzo e-mail del 14.03.2024 a firma del consulente legale ai responsabili di funzione, ciascuno per le rispettive competenze;
- ha conferito ad un professionista esterno l'incarico di aggiornare il proprio modello anche al fine di prevedere ulteriori specifici presidi di controllo operativi in relazione alla partecipazione a gare pubbliche;
- ha costantemente informato l'OdV sulle attività aziendali attraverso check list, questionari, visite periodiche di audit in loco;
- ha altresì avviato il percorso di certificazione in conformità alla ISO 37001:2016 - Sistemi di Gestione Anticorruzione (certificazione *Anti-bribery management systems*) orientandosi all'adozione di un sistema di gestione e di presidi utili a prevenire ed evitare i rischi di corruzione. A tal fine, ha incaricato un consulente specializzato in sistemi di gestione per l'assistenza nelle attività propedeutiche di valutazione del rischio e del programma di lavoro, di implementazione dei requisiti di norma, di audit interni e/o di seconda parte, di formazione delle risorse aziendali, di audit di certificazione e di mantenimento della *compliance*. Allo stato, è in attesa di conoscere la fissazione della data dell'audit da parte dell'Organismo di certificazione;
- si è dotata di apposita procedura per la gestione delle segnalazioni, approvata con determina dell'amministratore unico n. 2 del 11.12.2023 e resa disponibile in apposita sezione del sito internet aziendale;
- ha avviato specifici corsi di formazione del personale anche sulla disciplina c.d. di *whistleblowing*; il primo incontro si è tenuto il 19.12.2023;
- si è dotata di un revisore contabile ai sensi dell'art. 2477 c.c., come da verbale di assemblea del 09.11.2023;
- ha il rating di legalità con punteggio massimo;

CONSIDERATO che in data 05.06.2024 si è svolta l'audizione della Società in merito alle circostanze rappresentate dalla stessa nella propria memoria difensiva e, in particolare, in merito alle misure di ravvedimento operoso adottate in seguito alla notizia del coinvolgimento del sig. **OMISSIS** nel giudizio penale pendente dinanzi al Tribunale di Foggia. Nel corso dell'audizione la Società ha illustrato: ■ il sistema di deleghe in essere; ■ le attività di controllo espletate, dopo aver saputo del giudizio penale in corso; ■ le implementazioni del modello di amministrazione e gestione, con riferimento sia alla parte generale sia alla parte speciale; ■ i protocolli per la gestione delle gare. In particolare, la Società ha chiarito che:

- 1) la sentenza del TAR **OMISSIS**, con cui il giudice adito ha riconosciuto la legittimità dell'esclusione per anomalia dell'offerta dell'impresa originariamente prima in graduatoria, non è stata appellata e, pertanto, è passata in giudicato;
- 2) la nuova gara per l'affidamento del servizio in esame è conclusa ed è stato individuato il nuovo aggiudicatario. Tale ultima aggiudicazione, tuttavia, è stata impugnata dalla Società



dinanzi al TAR **OMISSIS**, che ha respinto il ricorso (sentenza n. **OMISSIS**). Nelle more, la stazione appaltante ha stipulato con la Società un contratto-ponte da febbraio 2024 a luglio 2024;

- 3) entro fine giugno 2024 sono previsti sia l'audit interno sia quello esterno per ottenere la certificazione 37.001:2016;
- 4) ha accertato per il tramite del proprio OdV che: ■ la presenza del sig. **OMISSIS** nei locali dell'ospedale di Foggia era dovuta alla necessità di svolgere le attività tecniche richieste dalla stazione appaltante, senza che quest'ultimo abbia mai tentato di influenzare le attività amministrative per l'affidamento in esame; ■ il collaboratore di quest'ultimo si era limitato a redigere su richiesta diretta del RUP un mero elenco delle attività previste dal capitolato tecnico, che l'aggiudicatario avrebbe dovuto porre in essere, riportando il costo della manodopera previsto dalle tabelle ministeriali;
- 5) il rapporto tra la Società e la stazione appaltante è antecedente allo svolgimento della gara, oggetto dell'indagine penale, poiché l'amministrazione è passata da una gestione interna della manutenzione ordinaria degli **OMISSIS** ad una gestione esterna dei predetti **OMISSIS**;
- 6) il sig. **OMISSIS** è rimasto quale dipendente della Società, attesa l'esperienza maturata dallo stesso nel settore di riferimento;
- 7) in relazione al reato di cui all'art. 317 c.p. il signor **OMISSIS** è stato risarcito quale persona offesa;

CONSIDERATO CHE l'Ufficio, preso atto di quanto riferito dalla Società, al termine della predetta audizione ha richiesto a quest'ultima di trasmettere una relazione integrativa, corredata di idonea documentazione in relazione alle circostanze di fatto sopra rappresentate;

CONSIDERATO CHE in esito a quanto richiesto dall'Ufficio, con nota prot. n. 82460 del 15.07.2024, la Società ha documentato quanto riferito nel corso dell'audizione, dimostrando l'effettività e la tempestività delle misure di ravvedimento operoso illustrate nel corso dell'audizione. Nel dettaglio la Società ha presentato memoria integrativa con cui ha sottolineato che:

- la sentenza del TAR **OMISSIS** sopra menzionata non è stata appellata e, pertanto, la stessa è passata in giudicato, attestando definitivamente che l'offerta presentata dall'operatore economico escluso per anomalia era inattendibile e complessivamente inaffidabile;
- con delibera n. 672 del 30.11.2023, la stazione appaltante ha affidato il servizio *de quo* ad un nuovo operatore economico. La Società ha impugnato il predetto atto, ma il TAR **OMISSIS**, con sentenza n. **OMISSIS**, ha respinto il relativo ricorso; conseguentemente, la Società sta attendendo indicazioni in merito al passaggio al nuovo contraente, non intendendo proporre appello;
- l'amministratore unico della Società ha verificato che effettivamente il Sig. **OMISSIS** è stato risarcito quale persona offesa dal reato di cui all'art. 317 c.p.;

- il procedimento penale in oggetto si trova ancora nella fase degli atti preliminari al dibattimento; nel corso dell'udienza del 16.05.2024 è stata sollevata l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Foggia in composizione collegiale e, pertanto, il processo è stato rinviato all'udienza del 17.09.2024;
- la Società ha costantemente aggiornato il modello di organizzazione e gestione, sia nella parte generale sia nella parte speciale, in considerazione delle integrazioni normative apportate al d.lgs. 231/2001, da ultimo con la Determina dell'Amministratore n. 1 del 09 luglio 2024 (cfr. doc. da 9 a 12 allegati alla memoria integrativa);
- è stata sottoposta ad audit nelle giornate del 21 e 22 giugno 2024 da parte dell'Ente certificatore, all'esito del quale il gruppo di audit ha concluso che *«l'Organizzazione ha stabilito il suo Sistema di Gestione in conformità con i requisiti della norma e dimostrato la capacità del sistema di raggiungere sistematicamente i requisiti per i prodotti o servizi in linea con lo scopo e gli obiettivi e politica dell'organizzazione»* e ha quindi, sulla base dei risultati del presente audit e sullo stato di sviluppo e maturità dimostrato dal sistema, proposto la certificazione del sistema di gestione adottato dalla **OMISSIS** in riferimento allo scopo della medesima» (così a pag. 2 della memoria integrativa, cfr. doc. 5 allegato alla memoria integrativa);
- in data 24.06.2024, **OMISSIS** ha emesso il certificato *omissis*, attestando così che la **OMISSIS** ha implementato un sistema di gestione secondo lo standard ISO 37001:2016 (doc. 6 allegato alla memoria integrativa);

CONSIDERATO che, in ottemperanza al principio di proporzionalità e adeguatezza dell'azione amministrativa, il Presidente dell'Autorità è chiamato a ponderare gli elementi fattuali emersi, anche sotto il profilo della loro gravità e delle connesse esigenze di tutela, al fine di individuare, tra le diverse misure previste dall'art. 32, quella più adeguata, tenuto conto di diversi indicatori, quali il ruolo e il complessivo comportamento dell'autore dell'illecito, il coinvolgimento della compagine societaria, la spregiudicatezza dei soggetti coinvolti, lo stato del contratto coinvolto nelle vicende illecite, la permanenza negli assetti societari di soggetti con una notevole capacità di influenzare le scelte dell'impresa o la presenza di ulteriori elementi attestanti il rischio di condizionamenti nella esecuzione dei contratti in essere.

Sotto il profilo in esame rilevano, ai fini di un'attenuazione nel caso di specie della gravità dei fatti e delle esigenze di tutela, le seguenti circostanze:

- 1) l'avvenuta definizione della posizione del sig. **OMISSIS** quale persona offesa dal reato di concussione ex art. 317 c.p., anziché coautore dei reati di cui agli artt. 319, 319 bis, 321 c.p. e l'avvenuto risarcimento del danno patito da quest'ultimo;
- 2) la mancata imputazione del sig. **OMISSIS**, che avrebbe materialmente redatto la tabella "incriminata", del reato di cui all'art. 353 c.p.;
- 3) l'accertamento da parte del giudice amministrativo della legittimità dell'esclusione dalla gara in esame dell'originario aggiudicatario per anomalia dell'offerta. Nel dettaglio il TAR **OMISSIS**,



, con sentenza n. **OMISSIS**, pubblicata il 27.09.2019 (che, dalle verifiche effettuate sul sito della giustizia amministrativa, non risulta appellata), ha ritenuto che: «le valutazioni della commissione di gara in ordine alla riscontrata anomalia dell'offerta siano da condividere. Il raggruppamento temporaneo d'impresa, difatti, ha sommato l'importo indicato per la manutenzione ordinaria a quello per la manutenzione straordinaria, operando su tale importo complessivo il ribasso percentuale offerto, indicando in tal modo un costo della manodopera fisso per tutto l'appalto, che prima facie appare sostenibile e congruo ad una mera valutazione estrinseca e formale. In realtà, l'esclusione della ... OMISSIS ... è stata dichiarata dalla Commissione giudicatrice, a seguito di una propria valutazione di incongruità intrinseca e sostanziale dell'offerta in questione, in quanto l'argomentazione svolta dalla società ricorrente circa la considerazione unitaria della manutenzione ordinaria (programmata) e della manutenzione straordinaria (eventuale) costituisce un evidente errore tecnico e amministrativo. (...) Alla stregua del costante orientamento giurisprudenziale, secondo il quale il giudizio tecnico di anomalia dell'offerta può essere inficiato solo da rilievi che possano in concreto evidenziarne la palese erroneità, la contraddittorietà o l'insufficienza degli apprezzamenti effettuati dalla stazione appaltante (Cons. St., sez. V, 23 gennaio 2018 n. 430), ovvero che evidenzino l'irragionevolezza, la illogicità, l'arbitrarietà e il travisamento dei fatti (Cons. St., sez. V, 13 maggio 2019 n. 3059), le argomentazioni svolte nel ricorso principale e nei motivi aggiunti, confutate dall'amministrazione resistente, sono dunque da respingere in toto»;

4) l'avvenuta esecuzione del contratto oggetto dell'indagine penale;

5) l'avvenuta individuazione del nuovo contraente a cui affidare il servizio in esame.

La stazione appaltante con deliberazione del Direttore Generale n. 672 del 30.11.23, ha disposto, tra l'altro, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, l'efficacia dell'aggiudicazione della nuova gara per l'affidamento del servizio *de quo* in favore di un operatore economico diverso dalla **OMISSIS**.

La Società ha impugnato tale atto, ma il TAR **OMISSIS**, con sentenza n. **OMISSIS**, pubblicata in data 05.06.2024 ha respinto il citato ricorso. Nella memoria integrativa, la Società ha dichiarato la volontà di non appellare tale sentenza, che dalle verifiche effettuate sul sito di giustizia amministrativa non risulta impugnata;

6) l'insieme delle plurime misure organizzative adottate tempestivamente e spontaneamente dalla Società, come sopra descritte e documentate dalla Società nella memoria integrativa;

7) l'aggiornamento e implementazione costante del modello di organizzazione e gestione - come risultante dalla relazione dell'OdV, trasmessa dalla Società in allegato alla propria memoria integrativa (doc. 11), che evidenzia la fattiva volontà di quest'ultima di potenziare la propria organizzazione nell'ottica di prevenire nuove ipotesi di reato. Sotto questo profilo, particolare rilievo riveste sia l'avvenuto aggiornamento del modello in questione al D.L. n. 87 del 14.06.2024, sia la condivisione con il consulente esterno delle risultanze dell'attività di



verifica e controllo svolte dall'OdV, al fine di procedere alla individuazione di eventuali ed opportune modifiche e integrazioni del modello;

- 8) l'esito delle attività di sorveglianza e vigilanza sul predetto modello svolte dall'OdV, poste in essere con la finalità di controllarne in concreto il rispetto e l'idoneità a prevenire il verificarsi del rischio-reato di cui al d.lgs. 231/2001. Queste ultime, infatti, mostrano che l'adozione e l'implementazione del MOG non rappresentano per la Società un mero adempimento formale, posto in essere per chiedere l'archiviazione del presente procedimento, ma piuttosto un ordinario *modus procedendi*;
- 9) la recente valutazione positiva del sistema di gestione della Società, effettuato in sede di audit esterno per il rilascio della certificazione ISO 37001:2016 (in data 21-22.06.2024), che lo ha ritenuto nel complesso conforme ai requisiti della normativa di riferimento;
- 10) il recente rilascio (in data 24.06.2024) della predetta certificazione ISO 37001:2016 con validità fino al 24.06.2027.

Di contro, non si ritiene di per sé misura idonea e sufficiente a sterilizzare gli effetti della condotta contestata al sig. **OMISSIS** la cessione delle quote di partecipazione di quest'ultimo al capitale della **OMISSIS**, posto che - come risultante dal documento allegato sub. 10 alla memoria difensiva della Società - il sig. **OMISSIS** ha donato la propria quota al **OMISSIS**, che detiene il 50% delle quote, mentre l'altro 50% è detenuto da **OMISSIS**, che è anche la docente del corso di formazione per il personale della società. L'amministratore unico della Società, **OMISSIS**, inoltre, è la **OMISSIS** di **OMISSIS**;

RILEVATO che le circostanze fattuali sopra rappresentate, da un lato, non consentono né la misura del rinnovo degli organi sociali di cui all'art. 32, comma 1, lett. a) del d.l. 90/2014 - avendo in tal senso già provveduto la Società - né le misure della straordinaria e temporanea gestione e dell'accantonamento degli utili, previste dalle lettere b e b-bis) del citato decreto, in quanto il contratto oggetto dell'indagine penale è stato completamente eseguito e la Società non è aggiudicataria della nuova gara, e, dall'altro, attestano che la Società ha adottato e sta continuando ad adottare diverse misure di ravvedimento operoso, volte a rafforzare il proprio modello di amministrazione e gestione per prevenire in futuro nuovi comportamenti delittuosi;

RITENUTO, secondo un principio di effettività, che tali misure adottate spontaneamente e tempestivamente dalla Società corrispondano alle medesime finalità di prevenzione e di tutela della legalità proprie della misura del sostegno e monitoraggio di cui all'art. 32, comma 8, del d.l. 90/2014, la cui adozione è rimessa alla eventuale iniziativa e proposta dal Presidente dell'Anac, ai sensi dell'art. 32, d.l. 90/2014 e s.m.i.;

CONSIDERATO che la valutazione in merito all'adozione ed efficace attuazione del modello di organizzazione e gestione prima della commissione dei fatti di reato, è di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria presso cui pende il procedimento penale *de quo*, mentre nel presente

procedimento amministrativo sono stati oggetto di analisi gli elementi fattuali comprovanti la dissociazione dell'impresa dai fatti di reato e le misure di *self cleaning* spontaneamente adottate dall'operatore economico, atte a ridurre per il futuro il rischio dell'insorgenza di ulteriori reati corruttivi all'interno della Società;

RITENUTO, ad esito dell'attività di valutazione istruttoria, che allo stato degli atti non sussistono elementi tali da giustificare una proposta di adozione delle misure straordinarie di cui all'art. 32 del d.l. 90/2014 e s.m.i. rispettosa dei principi di proporzionalità e adeguatezza;

Per tutto quanto sopra esposto, considerato e ritenuto,

SI DISPONE

l'archiviazione del procedimento in oggetto avviato nei confronti della **OMISSIS** e la trasmissione all'Autorità di una relazione, asseverata dell'Organismo di Vigilanza, che riferisce in merito alle misure poste in essere dalla Società per continuare a garantire l'effettività e l'implementazione del modello di organizzazione e gestione adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001 nel semestre successivo alla chiusura del predetto procedimento, con riserva di riavviare lo stesso ove sopravvenissero nuovi o diversi elementi di fatto o di diritto.

Il presente atto viene pubblicato, previo oscuramento dei dati sensibili, sul sito istituzionale dell'Autorità www.anticorruzione.it.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente il 12 settembre 2024